AZIENDA Unità Sanitaria Locale N. 7

CARBONIA Deliberazione n. **1223**

Adottata dal Direttore Generale in data **13/10/2008**

OGGETTO: **Dipendente Sig. Podda Gian Paolo – operatore tecnico. trattenimento in servizio ai sensi art. 16, comma 1, legge 30 dicembre 1992, n. 503.**

Su proposta del Responsabile del Servizio del Personale, il quale:

ACQUISITA la nota del 12 settembre 2008, assunta al protocollo aziendale con n. 19343, inoltrata dal dipendente Sig. Podda Gian Paolo, nato a Guspini il 10/05/1944, dipendente di questa Azienda presso la Direzione Sanitaria del P.O. "Sirai" di Carbonia in qualità di Operatore Tecnico, con la quale chiede il trattenimento in servizio per un ulteriore biennio oltre i limiti di età per il collocamento a riposo.

ATTESO che in data 10/05/2009 il dipendente in argomento darà luogo al compimento del 65° anno di età, per cui si renderà obbligatorio il collocamento a riposo d'ufficio per gli effetti della normativa attualmente vigente.

ACCERTATO dagli atti d'ufficio che, alla data del compimento del 65° anno di età, risulterà in possesso del requisito contributivo previsto per il conseguimento del diritto al trattamento pensionistico diretto ordinario, maturando un'anzianità contributiva pari ad anni 28 e mesi 7.

VISTO L'art. 16 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, che prevede per i dipendenti dello Stato e degli Enti pubblici non economici, l'esercizio della facoltà di permanenza in servizio per un periodo massimo di un biennio oltre i limiti di età previsti per il collocamento a riposo, al fine di incrementare la propria anzianità contributiva.

RILEVATO altresì che è data facoltà alle pubbliche Amministrazioni, in base alle proprie esigenze organizzative e funzionali, nonché in relazione all'esperienza professionale acquisita, di accogliere la richiesta inoltrata del dipendente pubblico di permanere in servizio oltre i limiti di età per il collocamento a riposo.

CONSIDERATO che il Decreto Legge 112/2008, convertito in Legge 6 agosto 2008, n. 133, ai commi 7 e 8 dell'art. 72 prevede che la presentazione della domanda di trattenimento all'amministrazione di appartenenza avvenga dai ventiquattro ai dodici mesi precedenti il compimento del limite di età per il collocamento a riposo, ma che sono tuttavia fatti salvi i trattenimenti in servizio richiesti nei sei mesi successivi alla data di entrata in vigore del Decreto su citato.

RITENUTO utile accogliere la richiesta di trattenimento in servizio per un biennio successivo oltre i limiti di età inoltrata dal Sig. Podda Gian Paolo.

PROPONE

di accogliere la richiesta di trattenimento in servizio oltre il limite di età previsto per il collocamento in quiescenza, inoltrata dal dipendente Sig. Podda Gian Paolo.

IL DIRETTORE GENERALE

Preso atto dell'istruttoria svolta dal Responsabile del Servizio del Personale

SENTITO il Direttore Amministrativo unitamente al Direttore Sanitario;

DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa,

- di accogliere la richiesta di trattenimento in servizio per un periodo massimo di un biennio oltre i limiti di età per il collocamento a riposo previsto dalla normativa vigente, presentata dal dipendente Sig. Podda Gian Paolo - nato a Guspini il 10/05/1944 - in Servizio presso la Direzione Sanitaria del P.O. "Sirai" in qualità di Operatore Tecnico.

IL DIRETTORE GENERALE
(**Dr.Benedetto BARRANU**)

DIR. AMM. Dott. Salis _____
DIR.SAN. Dott. Chessa _____
Resp.le Pers.le Dott.ssa Garau _____